



COMUNE DI CHIUPPANO

PROVINCIA DI VICENZA

Piazza San Daniele n. 1 – 36010 CHIUPPANO

tel. 0445 891816 – fax 0445 390089

P.I. 00336090246

e-mail: info@comune.chiuppano.vi.it

P.E.C. chiuppano.vi@cert.ip-veneto.net

sito: www.comune.chiuppano.vi.it

COPIA

N°63 Reg. delib.	Ufficio competente SEGRETARIO
---------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	ART. 79 CCNL 16.11.2022 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023
---------	---

Oggi **cinque 05-10-2023** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 18:00, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Panozzo Giuseppe	SINDACO	Presente
GIOPPO SUSANNA	ASSESSORE	Presente
DAL SANTO RITA	ASSESSORE	Presente

3	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO Alfidi Luigi.

Panozzo Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	ART. 79 CCNL 16.11.2022 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023
----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Art. 79 Ccnl 16.11.2022 - 'Disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto - Costituzione Fondo Anno 2023";

VISTO il parere del Revisore dei Conti dr. Stefano Canton agli atti dell'ufficio personale;

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTAZIONE unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA

1 - di approvare l'allegata proposta di deliberazione redatta dal Segretario Comunale;

IL SEGRETARIO COMUNALE

ha redatto la seguente proposta di delibera

PREMESSO CHE in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 con validità dal giorno successivo;

DATO ATTO CHE :

1. il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
2. ai sensi dell'articolo 79 del citato CCNL 16.11.2022, ogni Amministrazione deve costituire annualmente un fondo per l'erogazione della retribuzione accessoria ai dipendenti la cui quantificazione ed utilizzazione è disciplinata dagli stessi CCNL e dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi Aziendali stipulati in sede di contrattazione con le RSU e le Organizzazioni sindacali;
3. le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

RILEVATO che l'art. 23 del d.lgs 75/2017 prevede che *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art.1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato" (comma 2) e "fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile" (comma 3);*

RILEVATO, peraltro, come evidenziato nell'allegato documento di costituzione del fondo, che disposizioni contrattuali e normative prevedono apposite deroghe al limite del trattamento accessorio stabilito dall'art. 23 del d.lgs 75/2017;

RICHIAMATI:

- l'art. 47 del d.lgs. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5, del d.lgs.165/2001, il quale recita: *"Le Amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*;
- l'art. 40 del d.lgs. 165/2001, laddove stabilisce, al comma 3-quinquies, che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli

articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- l’art. 45, comma 3, del d.lgs. 165/2001, che dispone: *“I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*
 - *alla performance individuale;*
 - *alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione;*
 - *all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;*

RICORDATO che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n. 263/2016) ha precisato che:

- ancor prima della sottoscrizione dell’accordo decentrato, atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato, assume rilievo la costituzione del “Fondo” quale atto unilaterale da parte dell’amministrazione ed elemento essenziale per consentire la corretta imputazione, in base al principio contabile di cui al punto 5.2 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, delle risorse destinate alla parte stabile e, per quello che qui interessa, alla parte variabile dello stesso “Fondo”;
- la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa necessariamente attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l’individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del “Fondo”, l’individuazione delle modalità di ripartizione del “Fondo” mediante contratto decentrato;
- la formale deliberazione (da intendersi come determinazione stante la competenza del dirigente del servizio competente) di costituzione del “Fondo” assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse atteso che la disposizione prevede come: *“... nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”;*
- *altro elemento costitutivo del fondo è dato dalla certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all’osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione;*

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 18/05/2023, in conseguenza all’approvazione del CCNL del 16 novembre 2022, è stata nominata la Delegazione trattante di parte pubblica;

PRESO ATTO che l’art.79 del nuovo contratto rubricato “fondo risorse decentrate: costituzione” prevede la suddivisione del fondo stesso in **parte stabile** ed in **parte variabile** precisando quanto segue:

- Nella **PARTE STABILE** (comma 1) dovranno essere inserite le seguenti risorse:
 - a) risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
 - b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;
- Nella PARTE VARIABILE (comma 2) dove dovranno essere inserite le seguenti risorse variabili di anno in anno:
- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
- e) in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.
- f) le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa,

nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita;

PRESO ATTO che l'art. 79, comma 6 del CCNL 2019-2021 stabilisce che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

DATO ATTO che le risorse decentrate relative all'anno 2016 risultano pari ad € 35.981,70, al netto delle risorse destinate alle posizioni organizzative; l'importo fa riferimento per € 28.589,20 a risorse stabili e per € 7.392,50 a risorse variabili;

VISTO l'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, il quale dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

DATO ATTO che non occorre rideterminare il fondo del salario accessorio 2023 in aumento o in diminuzione, in quanto il numero del personale in servizio nel 2022 è rimasto invariato rispetto a quello rilevato al 31.12.2018; è fatto salvo pertanto il limite ex-art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 relativo all'anno 2016 come emerge dalle premesse del DPCM 17/03/2020;

VISTO l'art. 40, comma 3, penultimo ed ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 165/2001 in base al quale non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che "comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";

VISTO, inoltre, l'art. 48, ultimo periodo, del medesimo Decreto Legislativo 165/2001, che testualmente recita "l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura";

RICHIAMATA quindi la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ove sono previsti idonei stanziamenti per la spesa di personale, sia per quanto concerne il trattamento fondamentale che per il trattamento economico accessorio;

RITENUTO di precisare, relativamente alla costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile per l'anno 2023 che:

- a) si iscrive fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c.1 lett.b), l'importo di **€ 2.028,00** quale quota una tantum per gli anni 2021-2022 calcolata in € 84,50 per le unità di personale in servizio al 31.12.2018;
- b) si autorizza l'iscrizione fra le risorse variabili l'incremento entro il limite del 1,2% del monte salari anno 1997 per l'importo complessivo di **€ 2.892,50** (art. 79 c.2 lett.b) del CCNL 16 novembre 2022);

- c) si autorizza l'iscrizione fra le risorse variabili l'incremento dello 0,22% del monte salari 2018 per l'importo di € 1.225,11 come previsto dall'art. 79 - comma 3 - del CCNL 16.11.2022; la predetta somma è ripartita in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse decentrate del personale non dirigente e dello stanziamento di cui all'art.17, comma 6 (stanziamento per le Posizioni Organizzative ora Elevate Qualificazioni);
- d) si autorizza l'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018 delle somme destinate agli incentivi funzioni tecniche art.113 comma 2 e 3 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.) nonché delle somme di cui all'art. 1 comma 1091 della l. 145/2018 così come previsto dall'art. 79 comma 2 lettera a) del CCNL 2019-2021 da ripartire ai sensi dei Regolamenti Comunali e della normativa vigente;
- e) si autorizza, in applicazione dell'art. 79, comma 2, lettera c) del CCNL 2019-2021, l'iscrizione dell'importo di € 4.500,00 allo scopo di finanziare anche il raggiungimento dei "specifici obiettivi di produttività e qualità", anche di mantenimento, contenuti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2023, cui si fa espresso rinvio;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 79 comma 4 del CCNL 2019-2021 gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b) e c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa del personale;

PRESO ATTO che il Comune di Chiuppano:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2022;
- nell'anno 2022 ha rispettato i limiti di spesa di cui all'art. 1 comma 557 quater della legge 296/2006, inserito dall'art.3 comma 5 bis del D.L. n.90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge 11/08/2014 n.114 con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che tale limite è rispettato anche nella previsione 2023;
- non è in dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 79, comma 2, lettera d) il quale prevede che " *eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario ai cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999*" possono essere destinate ad alimentare la parte variabile del fondo risorse decentrate; i predetti risparmi accertati, come chiarito, a consuntivo per ciascun anno, corrispondono al quantitativo residuo delle risorse del fondo per lo straordinario non utilizzato in relazione a quelle prestazioni lavoro straordinario non autorizzate e non rese da parte del personale;

PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

RICORDATO:

1. che il DL. 98/2011 in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in Legge 111/2011 prevede, ai commi 4 e 5, che le amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del Dlgs 165/2001 possano adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
2. che le relative economie effettivamente realizzate a seguito dell'adozione dei piani di razionalizzazione possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa;

3. che, a sua volta, l'importo massimo del 50% destinato alla contrattazione integrativa dovrà essere utilizzato per il 50% per l'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.lgs. 150/2009;
4. che con circolare 11 novembre 2011 n. 13 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - ha fornito indicazioni operative in merito all'individuazione e alla destinazione delle economie derivanti dai piani di razionalizzazione;
5. che il citato comma 4 dell'art. 16 DL 98/2011, nonché la circolare 13/2011 sopra ricordata definiscono i filoni di risparmio nell'ambito dei quali le eventuali economie realizzate potranno essere riconosciute ai fini del piano medesimo e così:
 - Razionalizzazione della spesa;
 - Riqualificazione della spesa;
 - Riordino amministrativo;
 - Ristrutturazione amministrativa;
 - Semplificazione;
 - Digitalizzazione;
 - Riduzione dei costi della politica;
 - Riduzione dei costi di funzionamento, compresi appalti di servizio, affidamento alle partecipate,
 - consulenza attraverso persone giuridiche, ecc.;
6. che la normativa citata prevede altresì che le economie realizzate siano utilizzabili annualmente solo se a consuntivo, con riferimento a ciascun esercizio, viene accertato il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nel piano stesso e previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti);
7. che, quindi, eventuali risparmi certificati dall'Organo di Revisione confluiscono nel fondo risorse decentrate dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati detti risparmi di spesa: il fondo 2023 sarà quindi incrementato dei risparmi realizzati nell'anno 2022 e quantificati sui dati contabili riscontrabili, appunto, nel rendiconto 2022;
8. che l'articolo di legge in oggetto prevede, al comma 6, che i piani adottati siano oggetto di informazione alle OOS;

VISTO il parere della Ragioneria Generale dello stato Protocollo n. 36434 del 24 aprile 2013 che individua il ciclo di azioni necessarie ad attuare le disposizioni previste al comma 4 e 5 del D.L. 98/2011 ai fini dell'utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa arrivando alle seguenti conclusioni:

1. le eventuali economie aggiuntive realizzate da destinare alla contrattazione integrativa (fino al 50% del totale) vanno riferite alla generalità dei dipendenti a prescindere da chi abbia concretamente svolto l'attività indicata;
2. i risparmi aggiuntivi di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 possono essere destinati, a titolo di risorsa variabile e non consolidabile, unicamente alla contrattazione integrativa dell'anno successivo a quello in cui i risparmi stessi sono stati effettivamente realizzati e, conseguentemente, utilizzati conformemente alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle del D.Lgs. 150/2009, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

RICORDATO, infine:

1. che alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, in epoca recente, hanno chiarito che i risparmi sono accertati concretamente a consuntivo nell'anno successivo e quindi solo in tale sede è possibile rilevare l'accertamento effettivo del raggiungimento degli obiettivi

fissati per ciascuna voce di spesa prevista nel piano ed i relativi risparmi (Sezione di controllo Emilia Romagna n. 398/2012/PAR, Sezione di controllo Toscana 8/2016/PAR), di conseguenza le risorse potranno essere inserite nei fondi per il salario accessorio dell'anno successivo a quello in cui si è concretamente svolta l'attività a cui è collegato il risparmio;

2. dalle linee interpretative emanate nel corso degli anni in ordine alla predisposizione e all'utilizzo dei Piani di razionalizzazione di che trattasi si evince che i risparmi realizzati con il Piano di razionalizzazione verranno fatti confluire nel fondo risorse decentrate, tenendo conto dei pareri della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto n. 532/2012, della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2013 e della Corte dei Conti Lombardia n. 252/2013, che ne consentono l'impiego immediato nell'ambito della contrattazione decentrata, con il solo vincolo dell'accertamento e certificazione a consuntivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani stessi.

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 29 del 31 marzo 2022 con la quale è stato adottato il Piano delle Razionalizzazioni per il triennio 2022-2024;

VISTA la certificazione a firma del Revisore dei Conti inerente il reale risparmio di spesa realizzato da questo ente nell'anno 2022 - sulla scorta del Piano delle Razionalizzazioni relativo al triennio 2022-2024 come si evince dalla delibera di cui al punto precedente – quantificato in € 4.310,05 (protocollo n° 3804 in data 11/05/2023);

APPURATO che la quantificazione definitiva del fondo risorse decentrate, come integrata dalle risorse variabili descritte in precedenza, rispetta il limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 e che le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa, quali l'indennità di comparto e quelle per le progressioni orizzontali, sono tutte finanziate con risorse stabili;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare il fondo del salario accessorio del personale dipendente nel corso del corrente anno 2023, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito (si fa riferimento anche alla eventuale sottoscrizione del nuovo CCNL 2022-2024);

VISTO l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art. 80 del CCNL 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022 per l'anno 2023, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 79, comma 64, del CCNL 16/11/2022;

DATO ATTO:

- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- che la presente deliberazione sarà quindi trasmessa alle OO.SS. e alle RSU ai sensi dell'art.5 comma 2 D.Lgs.165/2001 e dell'art 7 del CCNL 2019-2021;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) il quale definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa

del personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** la quantificazione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 nell'ammontare complessivo di € 51.274,43 suddiviso tra risorse stabili per € 34.879,53 (di cui € 6.290,33 non soggette al limite) e risorse variabili per € 16.394,90 (di cui € 9.002,40 non soggette al limite); **(ALLEGATO A)**

2. **DI DARE ATTO CHE:**
 - la spesa conseguente al presente atto è stata prevista nel bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06/02/2023;
 - la costituzione del Fondo per il salario accessorio del personale per l'anno 2023 è stata effettuata nel rispetto dei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n.75;
 - la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali nonché in seguito alla firma del nuovo CCNL 2022-2025;
 - alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2023, così come stabilito dai vigenti principi contabili;

3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. e alle RSU ai sensi dell'art.5 comma 2 D.Lgs.165/2001 e dell'art 7 del CCNL 2019-2021;

4. **DI TRASMETTERE** l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

5. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo incentivante per l'anno 2023 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	ART. 79 CCNL 16.11.2022 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to Panozzo Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
F.to Alfidi Luigi

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ART. 79 CCNL 16.11.2022 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-10-23

Il Responsabile del servizio
F.to Alfidi Luigi

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ART. 79 CCNL 16.11.2022 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-10-23

Il Responsabile del servizio
F.to Zordan Orietta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 63 del 05-10-2023

**Oggetto: ART. 79 CCNL 16.11.2022 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE
DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO -
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 517.

COMUNE DI CHIUPPANO li 12-10-
2023

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 63 del 05-10-2023

**Oggetto: ART. 79 CCNL 16.11.2022 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE
DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO -
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Costituzione Fondo Risorse Contrattazione Integrativa 2023

DESCRIZIONE	2016	2022	2023
ALIMENTAZIONE FONDO - ART. 79 CCNL 2019-2021	VALORE LIMITE		
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE (art. 79 comma 1)			
ANNO 2022 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 2016-2018) (al netto delle risorse destinate alle PO anno 2017) ANNO 2023 - RISORSE DI CUI ALL'ART. 67, C. 1 e C. 2, lettere a), d), e), f), g) del CCNL 21.05.2018		28.756,02 €	28.756,02 €
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota annua (ART.67 C.2 lett.c) CCNL 2016-2018)		- €	- €
DECURTAZIONE CONSOLIDATA (2011/2014) COME DA SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010		-166,82	-166,82
Totale Risorse stabili soggette al limite		28.589,20 €	28.589,20 €
RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (art. 79 comma 1)			
INTEGRAZIONE FONDO AI SENSI ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA A)- CCNL 2016-2018 (€ 83,20/unità personale al 31 dicembre 2015)		998,40 €	998,40 €
INTEGRAZIONE FONDO AI SENSI ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA b)- CCNL 2019-2021 (€ 84,50/unità personale al 31 dicembre 2018 = n° 12)			1.014,00 €
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO; incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 21.05.2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali - (ART.67 C.2 lett.b) ccnl 2016-2018)		681,64 €	681,64 €
INTEGRAZIONE FONDO CCNL 2019-2021 AI SENSI ART 79, COMMA1, LETTERA d) – CCNL 2019-2021 (differenziali stipendiali)			1.205,88 €
INCREMENTO FONDO PER DIFFERENZIALI STIPENDIALI B3-B1 E D3-D1 AI SENSI ART. 79, COMMA 1-BIS – CCNL 2019-2021			2.390,41 €
Totale Risorse stabili non soggette al limite		1.680,04 €	6.290,33 €
TOTALE RISORSE STABILI	€ 28.589,20	30.269,24 €	€ 34.879,53
RISORSE VARIABILI soggette al limite			
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (ART. 67 C.3 lett. f) CCNL 2016-2018)		- €	- €
INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI 1997 ART. 67 C.3 lett. h) CCNL 2016-2018) (anno 2023 art 79 c.2 lett. b) CCNL 16.11.2022)		2.892,50 €	2.892,50 €
ANNO 2022 - OBIETTIVI DELL'ENTE, ANCHE DI MANTENIMENTO, DEFINITI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (ART. 67 C.3 lett. i) CCNL 2016-2018) ANNO 2023 - RISORSE FINALIZZATE AD ADEGUARE LE DISPONIBILITA' DEL FONDO SULLA BASE DI SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA (ART. 79, C. 2 lett. c) CCNL 2019-2021		4.500,00 €	4.500,00 €
Totale Risorse variabili soggette al limite	€ 7.392,50	7.392,50 €	7.392,50 €
RISORSE VARIABILI non soggette al limite			
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 79 C.2 lett. D) CCNL 2019-2021)		3.982,83 €	3.594,27 €
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018 RICHIAMATO DALL'ART. 79, COMMA 2, LETT. A ccnl 2019-2021))		- €	- €
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE INCENTIVI SETTORE ENTRATE (ART. 1, C.1091 L. 145/2018) (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018 RICHIAMATO DALL'ART. 79, COMMA 2, LETT. A ccnl 2019-2021))		- €	- €
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)		- €	- €
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)		3.485,38 €	2.155,02 €
ARTICOLO 79, COMMA 3, CCNL 2019-2021 (0,22% monte salari 2018) – (ANNO 2023 + RECUPERO ANNO 2022)		- €	1.225,11 €
RECUPERO FONDI AI SENSI ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA b) <u>annualità 2021 e 2022</u> (€ 84,50/unità personale al 31 dicembre 2018 = n° 12) UNA TANTUM		- €	2.028,00 €
Totale Risorse variabili NON soggette al limite		7.468,21 €	9.002,40 €
TOTALE RISORSE VARIABILI		14.860,71 €	16.394,90 €
TOTALE	35.981,70 €	45.129,95 €	51.274,43 €
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO		35.981,70 €	35.981,70 €